



ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLA PRATICA VACCINALE

Francesco De Stefano

Siracusa, 1 Ottobre 2022





**LEGGE 28 MAGGIO 2021, N° 76 –
CONVERSIONE IN LEGGE CON
MODIFICAZIONI DEL DECRETO-
LEGGE 1 APRILE 2021, N° 44**

**Unica normativa specifica esistente
(fino a ieri)**

ART. 3 – RESPONSABILITÀ PENALE DA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTI SARS-COV-2

1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, **la punibilità è esclusa** quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.



ART. 3-BIS – (RESPONSABILITÀ COLPOSA PER MORTE O LESIONI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO DURANTE LO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19).

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.




ART. 3-BIS – (RESPONSABILITÀ COLPOSA PER MORTE O LESIONI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO DURANTE LO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19).

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.





**MA SENZA LO 'SCUDO
PENALE', COME SAREBBE
STATO?**

LEGGE 8 marzo 2017, n. 24.

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.



Art. 6.

Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria

1. Dopo l'articolo 590-*quinquies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 590-*sexies* (*Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario*). — Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato.



Art. 6.

Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria

1. Dopo l'articolo 590-*quinquies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 590-*sexies* (*Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario*). — Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato.



FEDERICO FURIA

Lo “scudo penale” alla prova della responsabilità da inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2

Sotto forti pressioni mass-mediatiche e nel pieno della campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2, il legislatore ha deciso di introdurre uno “scudo penale” a favore del personale medico coinvolto nelle operazioni di vaccinazione. Tuttavia, la nuova norma non sembra davvero in grado di innovare il sistema della responsabilità medica colposa, essendo i suoi effetti limitati ad una funzione ricognitiva e pedagogica. Il rischio, al contrario, è quello di complicare inutilmente il quadro, a scapito della certezza.



LO SCUDO PENALE A FAVORE DEI
VACCINATORI NEL QUADRO DELLE NORME
DICHIARATIVE DI ATIPICITÀ*

*Dario Micheletti***



... l'art. 3 d.l. n. 44/2021 si candida a essere una delle norme più inutili e pletoriche della storia del diritto penale oppure una delle più assurde e allarmanti.

La necessità di questa straordinaria causa di “esclusione della punibilità” – come la definisce il legislatore – lascia infatti supporre che, in sua assenza, si sarebbe potuta riconoscere la colpa a carico dei vaccinatori malgrado essi abbiano agito conformemente alle autorizzazioni e alle circolari in materia, e dunque senza trasgredire alcuna regola cautelare specifica concernente la propria attività.

1. L'art. 3 d.l. 44/2021: un oltraggio alla magistratura?



LEGGE 31 luglio 2017, n. 119.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


pagnati **sono obbligatorie** e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-poliomielitica;
- b) anti-difterica;
- c) anti-tetanica;
- d) anti-epatite B;
- e) anti-pertosse;
- f) anti-*Haemophilus influenzae* tipo b.

1-bis. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati **sono altresì obbligatorie** e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-morbillo;
- b) anti-rosolia;
- c) anti-parotite;
- d) anti-varicella.





LA LETTURA DELLA STAMPA



Caso 1

ANSA: La ragazza di 18 anni morta dopo la vaccinazione volontaria con AstraZeneca, **secondo quanto appreso**, soffriva di piastrinopenia autoimmune familiare e assumeva una doppia terapia ormonale.

IL GIORNO: Sestri Levante (Genova) - ... la studentessa di 18 anni di Sestri Levante, morta nel giugno scorso all'ospedale San Martino di Genova dopo essere stata vaccinata con Astra Zeneca a un open day, **"non aveva alcuna patologia pregressa e non aveva preso alcun farmaco"**. La morte per trombosi **"è ragionevolmente da riferirsi a un effetto avverso da somministrazione del vaccino anti Covid"**. E' quanto hanno scritto il medico legale e l'ematologo nella relazione depositata in Procura ai pm che indagano sul caso.



Il personale sanitario dell'ospedale di Lavagna sapeva che [redacted] [redacted], la 18enne morta dopo vaccinazione, aveva fatto una dose di AstraZeneca. È quanto emerso dalle audizioni dei medici fatte dai pubblici ministeri [redacted] [redacted] che indagano sulla morte della studentessa avvenuta il 10 giugno scorso per una trombosi. La giovane era stata vaccinata durante un open day.

era stata operata alla testa, ma morì il 10 giugno. Nel secondo accesso all'ospedale di Lavagna la vaccinazione era stata indicata. A maggio esistevano già le prime linee guida per diagnosticare la Vitt, la sindrome da vaccino appunto, che prevedevano di procedere con una tac con liquido di contrasto tra gli accertamenti.



Caso 2

La Gazzetta di Mantova: I super consulenti della Procura di Mantova: «Carabiniere morto a causa del vaccino»

TeleMantova: Per la Procura è morte correlata al vaccino


I superconsulenti depositano la relazione sul decesso del carabiniere XXXXX XXXXXXXX. Sarebbe legato alla dose anticovid. Chiesta la archiviazione per lo scudo penale. Aifa certifica 16 decessi su 84 milioni.

La Voce di Mantova: Carabiniere morto dopo il vaccino: c'è relazione, nessun responsabile.

Infodifesa: I magistrati inquirenti sono stati costretti ad avanzare al GIP una richiesta di non luogo a procedere a fronte dell'entrata in vigore del decreto legge che ... prevede una norma di «scudo».



**MA QUANTE SONO LE POSSIBILITÀ CHE INTERVENGA
UNA VITT (VACCINE INDUCED THROMBOTIC
THROMBOCYTOPENIA)**




Quale incidenza?

Secondo l'EMA (European Medicines Agency)

La stima dell'incidenza varia da **1/100.000 per chi riceve il vaccino ChAdOx1 (Astra Zeneca) a **1/1.000.000** per chi riceve quello Ad26.COVS (Jansen, o Johnson& Johnson).**





E ALLORA?


CHE MESSAGGIO PORTARE

A CASA?

- **Informazione scrupolosa e consenso consapevole**
- **Attenta anamnesi**
- **Rispetto delle *'Buone Pratiche'* o delle *'Linee Guida'* (quando ci sono)**
- **Scrupolosa valutazione della eventuale sintomatologia post-vaccinale**

In altre parole, il medico vaccinatore è pur sempre un medico che si fa carico della tutela della salute del paziente





NIHIL SUB SOLE NOVUM

